

VERBALE DI ACCORDO

Addì 23 luglio 2013, in Roma presso la Sede di Unindustria – Confindustria Roma

tra

La Soc. Sielte S.p.A., assistita da UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

e

la SLC CGIL - FISTEL CISL – UILCOM UIL Nazionali e Territoriali, unitamente alle R.S.U.

premesso che

- le parti confermano che è obiettivo comune valorizzare la funzione delle relazioni industriali quale strumento fondamentale per realizzare le condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo e, quindi, le possibilità di occupazione; ritengono funzionale a tale obiettivo l'applicazione dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 di cui confermano i contenuti.
- la Società Sielte S.p.A., applica ai lavoratori interessati dal presente Accordo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013 (di seguito CCNL TLC);

Pertanto alla luce di quanto premesso e considerato, le parti dopo un ampio confronto svoltosi nell'ambito degli incontri che si sono tenuti nei mesi di giugno e luglio 2013, hanno concordato quanto segue:

Nuovi trattamenti economici e normativi

Le parti, tenuto conto dell'attuale situazione di crisi del mercato delle Telecomunicazioni, condividono l'importanza strategica di riequilibrare il profilo economico e normativo dei seguenti istituti al fine di contribuire in modo importante alla maggiore sostenibilità e competitività dell'Azienda nel proprio mercato di riferimento.

Le parti hanno concordato quanto specificato di seguito al fine di garantire il raggiungimento dei livelli di efficienza e produttività e degli obiettivi di contenimento dei costi necessari per il consolidamento della posizione aziendale nel mercato.

Le Parti ritengono funzionale a tale obiettivo l'applicazione dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 di cui confermano i contenuti.

A tale proposito pertanto le parti intendono modificare i trattamenti sotto elencati come segue:

1. Modalità della prestazione lavorativa

Le parti, nel condividere un obiettivo tendenziale di saturazione della capacità produttiva interna anche in conseguenza delle azioni di riconversione e di processi di internalizzazione, e dovendo rendere propulsiva l'azione commerciale di incremento delle proprie quote dei mercati nei settori di riferimento, convengono di apportare le modifiche alla lettera B dell'Accordo Sindacale Nazionale 26 Luglio 2011 riportate nell'allegato 1) con decorrenza dal 1° settembre 2013.

2. Orario di lavoro

A decorrere dal 1° settembre 2013 l'orario di lavoro giornaliero sarà distribuito, secondo la seguente articolazione generale differenziata per settori di attività e per come riportati nell'allegato 2) e secondo le seguenti modalità:

- la prestazione lavorativa del personale tecnico operativo in campo avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima richiesta di intervento;
- la fine dell'orario di lavoro giornaliero analogamente avverrà presso il sito dell'ultimo intervento, e comunque non prima della fine dell'orario di lavoro.

Le parti concordano che, al fine di rendere effettiva la prestazione giornaliera di lavoro, sia all'inizio del proprio orario di servizio coincidente con l'inizio del primo intervento in tutti quei posti laddove è stato giornalmente prestabilito l'intervento, sia al termine del proprio orario di lavoro in concomitanza con lo svolgimento dell'ultimo intervento richiesto, di modificare il contenuto della "Nota integrativa dell'Accordo Sindacale Aziendale del 26 Luglio 2011, la cui nuova versione viene fornita nell'allegato 3).

3. Produttività

Le parti, concordando sulla necessità di recuperare importanti quote di capacità produttiva in uno con l'incremento di competitività delle lavorazioni eseguite dal proprio personale diretto, agevolando così la realizzazione dei processi di internalizzazione dei volumi di attività i cui ricavi devono essere superiori ai costi operativi, si danno l'obiettivo di definire, entro il mese di Ottobre 2013, i parametri di risultato aziendale fisiologico valevoli sia per le attività prevalenti di Rete Fissa TLC sia per quelle cd. "diversificate".

Le modalità graduali per pervenire alla realizzazione di tale parametro fisiologico di risultato aziendale, così come l'individuazione e l'analisi degli elementi di costo che concorrono a formare tale soglia di riferimento, verranno analizzate e definite con la Commissione Sindacale Organizzazione del Lavoro. Tali nuovi parametri, una volta approvati dal Coordinamento Sindacale delle RSU e dalle Segreterie Nazionali firmatarie del presente accordo, verranno realizzati in via sperimentale per un periodo trimestrale in tre Centri operativi per poi estenderne le modalità

applicative a tutte le altre Strutture Operative Territoriali nel corso del secondo semestre del Piano di Riorganizzazione.

4. **Cambio Mix**

Per far fronte alla evoluzione tecnica dei contenuti delle attività lavorative ed alla diversificazione dei mercati e dei clienti, attraverso un rafforzamento dei livelli medi di specializzazione e delle competenze tecniche possedute in funzione degli appositi requisiti connessi alle attività da eseguire, viene prevista la possibilità di attuare, nell'arco di tempo 2014 - 2015, con gradualità un cambio mix dei lavoratori valutato fino al numero massimo di nuovi ingressi al lavoro di 50 unità. Tale cambio *mix* verrà strettamente rapportato alle esigenze tecniche di specializzazione operativa e di fabbisogno organizzativo e gestionale espresso dalle singole linee operative aziendali e dalle relative strutture operative.

5. **Sistema di verifiche**

Le parti concordano, infine, di proseguire negli incontri di verifica in sede sindacale, a livello Nazionale e a livello Territoriale con cadenza trimestrale al fine di monitorare l'andamento del piano di riorganizzazione aziendale e delle misure sopra riportate in termini di salvaguardia dei livelli occupazionali, di sostegno al reddito e di sviluppo occupazionale.

Inoltre le parti concordano che si incontreranno entro il mese di ottobre 2013 al fine di definire i trattamenti normativi ed economici relativi all'istituto della reperibilità.

----oo0oo----

Le disposizioni del presente accordo sono correlate e inscindibili tra loro e costituiscono un corpo unico con gli Accordi sottoscritti in pari data.

Le parti dichiarano che, ai fini della applicazione del regime fiscale agevolato, i contenuti del presente accordo sono conformi a quanto previsto dal DPCM 22 gennaio 2013.


Per le materie non normate e non novellate dal presente accordo, le parti confermano la validità di tutti gli accordi vigenti alla data di sottoscrizione della presente intesa.

Le parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL e dal Coordinamento Nazionale delle RSU di Sielte S.p.A., eletto dalle RSU costituite nelle Unità Produttive della Sielte S.p.A. e su mandato della maggioranza delle RSU stesse ai sensi della normativa vigente e dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011.

Le Parti si danno atto che con ciò si realizza quanto previsto nell'Accordo Interconfederale del 28 Giugno 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Unindustria/Confindustria Roma



Per la Sielte S.p.A.





Per la Slc-Cgil



Per la FistelCisl



Per la Uilcom-Uil



Per il Coordinamento Nazionale R.S.U.



Allegato 1

Le parti convengono che, considerato che le attività operative sul campo nel corso di questi ultimi anni hanno assunto sempre più le caratteristiche di assistenza all'utenza residenziale sia privata che di Business e di servizio agli operatori TLC, e pertanto è venuta meno la storica caratteristica di stanzialità territoriale, dei cantieri lavorativi, l'organizzazione del lavoro richiede una diversa modalità di svolgimento della prestazione di lavoro giornaliera da parte del personale tecnico-operativo sul campo.

A fronte di tali cambiamenti e delle intervenute necessità organizzative, vengono apportate le seguenti modifiche:

TRASFERTA FASCE KILOMETRICHE			
FASCIA	DISTANZA	INDENNITA' FORF.GIOR.	RIENTRO
1°	km 0-35	€ 10,00	GIORNALIERO
2°	km 36-60	€ 13,00	GIORNALIERO
3°	km 61-100	€ 16,00	GIORNALIERO

Per la copertura dei tempi di spostamento necessari per raggiungere l'effettiva località ove dovrà iniziare l'orario giornaliero di servizio e per far ritorno in sede aziendale alla fine della giornata lavorativa una volta completato l'ultimo intervento su campo, viene prevista la seguente franchigia a carico del personale interessato:

- 1° Fascia- 40 minuti giornalieri
- 2° Fascia- 45 minuti giornalieri
- 3° Fascia- 1 ora giornaliera

I suddetti tempi di viaggio effettuati fuori dall'orario di lavoro non daranno luogo a compensi di sorta; qualora i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori a quanto previsto dalla suddetta franchigia, l'inizio della prestazione lavorativa coinciderà con l'inizio dell'orario di servizio prestabilito anche se non si è ancora raggiunto il luogo del primo intervento. Le parti confermano quanto previsto per la 4° e 5° fascia nei precedenti Accordi.

Le parti concordano che, per le prestazioni lavorative effettuate con il sistema PANDA, vengono confermati gli importi economici sopra esposti fatta eccezione per la prima fascia (km 0-35) per la quale il trattamento economico è pari a € 9,00 giornalieri. Per quanto attiene la copertura dei tempi di spostamento di cui alla 1° Fascia viene prevista la franchigia a carico del personale interessato pari ad 1 ora giornaliera.

Per le trasferte superiori a 100 Kilometri ai fini del raggiungimento delle località effettive di lavoro dove iniziare l'orario di servizio viene prevista una franchigia a carico del lavoratore, nella misura di un'ora ad inizio missione ed un'ora a fine missione, mentre rimangono immutate tutte le altre condizioni economiche pattuite. Il valore della trasferta forfettaria giornaliera nella specifica casistica viene elevato a € 65,00.

Allegato 2

ORARIO DI SERVIZIO RETI TLC

TECHNOLOGY	8.00	17.00
DELIVERY	8.30	17.30
ASSURANCE	8.30	17.30
PROGETTI SPECIALI		
Attività Utente Residenziali	8.30	17.30
Attività verso esercizi	9.00	18.00
RETE MOBILE	8.00	17.00

Le parti si danno atto che sono fatti salvi differenti Accordi aziendali che saranno definiti in ragione delle specificità territoriali.

A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. They appear to be signatures of various individuals involved in the document.

Allegato 3

Nota Integrativa modificata dell'accordo sindacale aziendale del 26 luglio 2011

Fatto riferimento alla voce Trasferta con specifica indicazione delle casistiche sotto riportate, tra le parti si conviene di attuare il seguente sistema di distribuzione giornaliera dei tempi di spostamento con franchigia a carico delle maestranze dal centro operativo verso l'effettiva località dove eseguire la richiesta di primo intervento e viceversa:

FASCIA KILOMETRICA	FRANCHIGIA TEMPO DI SPOSTAMENTO AL MATTINO	FRANCHIGIA TEMPI DI RIENTRO DI FINE ORARIO DI SERVIZIO
Da 0- fino a 35	20 Minuti	20 Minuti
Da 0 – fino a 35 (Sistema Panda)	30 Minuti	30 Minuti
Da 36- fino a 60	30 Minuti	15 Minuti
Da 61- fino a 100	30 Minuti	30 Minuti

Tali modalità operative definite in linea di massima possono essere meglio articolate tra le parti al livello locale in ragione di particolari esigenze che dovessero evidenziarsi.